

NOBIS FONDO di PREVIDENZA

FONDO PENSIONE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1519 (I Sez.Speciale)

Istituito in Italia



Viale Colleoni 21 – 20864
Agrate Brianza MB



+39 039 9880 100



collettive.vita@nobis.it
nobisfondoprevidenza@pec.it



www.nobisvita.it

Documento sull'erogazione delle rendite

Sommario

Art. 1 – Definizioni	2
Art. 2 – Tipologie di rendita	3
Art. 3 – Iscritti interessati all'erogazione in rendita.....	4
Art. 4 – Determinazione della rendita	4
Art. 5 – Documentazione da produrre	5
Art. 6 – Decorrenza e periodicità dell'erogazione	5
Art. 7 – Costi applicati sulla rendita	5
Art. 8 – Rivalutazione della rendita.....	6
Art. 9 – Beneficiari	7
Art. 10 – Decorrenza e dichiarazione di responsabilità	7
ALLEGATO A - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA NOBIS FONDO DI PREVIDENZA.....	8

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Rendita vitalizia immediata**, il frutto di un contratto di assicurazione, stipulato dal Fondo con la compagnia assicurativa convenzionata Nobis Vita SpA, in forza del quale, contro un compenso corrisposto in unica soluzione (capitale di fine periodo *della fase di accumulo, ovvero parte di esso, di seguito*, per entrambi, *capitale di fine periodo*), la Compagnia si impegna a pagare somme predeterminabili al verificarsi di determinati eventi relativi alla sopravvivenza dell'iscritto o dei suoi aventi causa, come meglio in seguito specificati.
- b) **Contraente**, il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi. Nella fattispecie Nobis Fondo di Previdenza.
- c) **Titolare**, l'iscritto che ha presentato la richiesta di prestazione previdenziale in forma di rendita vitalizia immediata e l'ha ottenuta.
- d) **Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata o coefficienti**, i valori che servono a determinare la rendita vitalizia immediata iniziale dato il *capitale di fine periodo*; dipendono da ipotesi demografiche, desunte da elaborazioni effettuate dall'ISTAT o da altro qualificato organismo nazionale o comunitario nonché da ipotesi finanziarie di redditività della gestione separata. Esprimono il valore iniziale della rendita per ogni 1000 euro di *capitale di fine periodo*.
- e) **Gestione Separata**, particolare gestione finanziaria della Compagnia, separata rispetto al complesso delle attività della compagnia, nella quale vengono indirettamente investiti i *contributi previdenziali*, al netto dei costi, se previsti.
- f) **Aliquota di retrocessione**, percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata che la compagnia riconosce annualmente al contraente.
- g) **Rivalutazione**, percentuale annua di incremento della rendita vitalizia in essere. Tecnicamente è la risultante di un algoritmo di calcolo che dipende dai seguenti tre elementi:
 - Dall'aliquota di retrocessione;
 - Dal "tasso tecnico";
 - Dal "tasso di rendimento garantito".
 - Dal minimo rendimento trattenuto.
- h) **Tasso tecnico**, Rendimento finanziario annuo e di tipo composto riconosciuto per tutta la durata della rendita vitalizia, già conteggiato nel calcolo della prestazione iniziale di rendita vitalizia.
- i) **Tasso di rendimento garantito**, tasso di rendimento annuo minimo garantito sulla rendita vitalizia in essere indipendentemente dall'andamento della gestione separata.
- j) **Minimo rendimento trattenuto**, costo annuo di gestione amministrativa della Gestione Separata.

- k) **Consolidamento della rendita vitalizia immediata**, meccanismo in base al quale la rivalutazione riconosciuta annualmente sulla rendita vitalizia immediata è da questa acquisita definitivamente, indipendentemente dall'andamento dei rendimenti futuri della gestione separata.
- l) **Rendita finanziaria /prelievi liberamente determinabili**: altre tipologie di prestazione selezionabili dall'aderente al Fondo al momento della maturazione dei requisiti pensionistici

Art. 2 – Tipologie di rendita disponibili per l'Aderente

Alla data di maturazione dei requisiti pensionistici Il Fondo mette a disposizione dell'iscritto la facoltà di convertire (sulla base dei coefficienti in vigore alla data di conversione) in tutto o in parte il capitale maturato (e nel rispetto dei dettami normativi in vigore a tale data) in una rendita vitalizia immediata pagabile in rate posticipate con rateazione a scelta dell'iscritto tra annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La rendita vitalizia immediata – al netto delle imposte e delle spese di erogazione – viene riconosciuta dalla Compagnia vita natural durante dell'Aderente (ovvero fino alla sua morte) e senza possibilità di essere riscattata durante questo periodo. Ad ogni anniversario della ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita vitalizia immediata viene rivalutata nella misura e secondo le modalità previste all'Art.8.

In alternativa alla prestazione in forma di rendita vitalizia immediata sopra descritta, l'Aderente ha la facoltà di decidere che la prestazione - al netto dell'eventuale quota erogata in capitale e di quella già inizialmente prevista in forma di rendita vitalizia differita - possa essere erogata in una delle forme di rendita di seguito descritte:

a) una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, erogabile ai Beneficiari designati in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) nei primi 5 anni e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita; tale prestazione può essere corrisposta, a scelta dell'Aderente, in rate posticipate con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

b) una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, erogabile ai Beneficiari designati in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) nei primi 10 anni e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita; tale prestazione può essere corrisposta, a scelta dell'Aderente, in rate posticipate con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

c) una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, reversibile su altra testa - dunque, oltre che di quella dell'Aderente (prima testa) anche di quella di un altro soggetto (seconda testa) – erogabile fino al decesso dell'Aderente (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale - percentuale di reversibilità a scelta dell'Aderente - finché sia in vita l'altro soggetto (seconda testa); tale prestazione può essere corrisposta, a scelta dell'Aderente, in rate posticipate con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

d) una rendita a durata definita erogabile per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base dell'aspettativa di vita al momento della richiesta e non legata alla sopravvivenza effettiva dell'Aderente: l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito anche in caso di sopravvivenza dell'Aderente a tale data. La durata del periodo di erogazione della prestazione corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della Legge 335/1995 (arrotondato per difetto). E' prevista una erogazione anticipata con periodicità trimestrale. L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene

ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della Gestione Separata in cui è investito.

e) prelievi liberamente determinabili che sono una soluzione dove è possibile scegliere quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Il montante residuo rimane sempre investito nella Gestione Separata. Non è possibile prelevare subito tutto il montante in quanto è previsto un tetto massimo che cresce nel tempo, calcolato in riferimento a una rendita a durata definita figurativa annuale (non reale) pari a quella che si potrebbe ricevere se si fosse scelta la rendita a durata definita con frazionamento annuale. Ogni anno si rende potenzialmente disponibile una quota equivalente a una rata annuale di tale rendita teorica. L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate e disponibili dalla richiesta della prestazione, diminuita di quanto eventualmente si è già prelevato in precedenza. Nell'ultimo anno di durata teorica, si può prelevare fino all'intero montante residuo.

Art. 3 – Iscritti interessati all'erogazione in rendita

1. La prestazione in rendita presuppone che l'aderente iscritto:
 - a) possa far valere alla data del pensionamento di legge almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
 - b) abbia cessato il rapporto di lavoro.
2. L'iscritto, a seconda della tipologia di iscrizione e previa presentazione della domanda al Fondo, può scegliere di percepire la prestazione previdenziale:
 - interamente in una tipologia di rendita tra quelle indicate al precedente Art.2 ;
 - parte in rendita e parte in capitale;

laddove per le singole fattispecie si rimanda alla normativa di riferimento, allo Statuto e alla Nota informativa.

Art. 4 – Determinazione della rendita vitalizia immediata

1. L'importo iniziale della rendita vitalizia immediata (anche nelle differenti opzioni di cui ai punti a), b), c) del precedente Art. 2) dipende dall'ammontare del *capitale di fine periodo*, dalle eventuali garanzie acquisite nella fase di accumulo, dall'età del titolare, nonché dalle opzioni da questi prescelte (rendita certa, rendita reversibile, etc.).

La rendita vitalizia immediata è determinata in base ai coefficienti definiti al momento della conversione della rendita stessa, quindi, solo al termine della fase di accumulo. Nell'allegato vengono proposti i coefficienti di conversione in una rendita vitalizia immediata rivalutabile in vigore al momento della stesura del presente documento (fatta la possibilità futura di modifica degli stessi a seguito di variazione edgli accordi in essere tra il Fondo le la Compagnia di riferimento)

L'importo annuo lordo della rendita vitalizia immediata si ottiene moltiplicando il *capitale di fine periodo* maturato per il coefficiente in vigore.

2. All'importo annuo lordo così determinato viene poi applicata la fiscalità di legge ed in proposito si rimanda al Documento sul Regime fiscale.

Art. 5 – Documentazione da produrre

1. Per ottenere la prestazione in rendita vitalizia immediata (o in altra forma prevista all'Art. 2), l'iscritto deve trasmettere la seguente documentazione:
 - a) domanda di prestazione previdenziale tramite compilazione di apposito modulo richiesta liquidazione predisposto dal Fondo;
 - b) copia della domanda di pensione inoltrata all'ente previdenziale di legge;
 - c) copia di un documento d'identità valido;
 - d) estremi per effettuare il pagamento (IBAN conto corrente)
 - e) dati anagrafi e contabili (IBAN) relativi ai Beneficiari (in caso di rendita vitalizia certa o reversibile)
2. Nel periodo di fruizione della prestazione il titolare deve inoltrare al Fondo, previa richiesta di quest'ultimo:
 - a) il certificato di esistenza in vita temporalmente valido o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione di esistenza in vita con autenticazione di sottoscrizione, redatta ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui venga espressamente richiesto dal Fondo. In mancanza del certificato di cui sopra, il Fondo procede alla sospensione, a fini cautelativi, dell'erogazione della rendita; il ripristino dei pagamenti sospesi avviene in occasione della prima scadenza successiva al mese di ricezione della documentazione, senza riconoscimento di interessi per il periodo di sospensione;
 - b) la comunicazione di eventuali modifiche del domicilio fiscale;
 - c) la documentazione necessaria all'esenzione fiscale per il titolare residente in uno dei paesi con cui esiste una Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 6 – Decorrenza e periodicità dell'erogazione

1. Il Fondo, verificata l'esistenza dei requisiti e la presenza delle informazioni indispensabili per l'applicazione delle ritenute di legge, dà disposizione alla Compagnia di Assicurazione per l'accensione della rendita sulla base delle indicazioni ricevute in merito alla scelta tra le opzioni indicate all'Art.2.
2. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione alla Compagnia di Assicurazione della disposizione di liquidazione, momento sino al quale, sul capitale accumulato, continuano a maturare i rendimenti.
3. La prestazione viene erogata in via anticipata o posticipata e con la periodicità definite sulla base delle scelte dell'Aderente tra le opzioni indicate all'Art.2. Nel caso di rendita con rate erogate in via posticipata la rendita viene erogata a condizione che il giorno precedente la data di pagamento il titolare sia in vita.

Art. 7 – Costi applicati sulla rendita

1. Nel caso di scelta di una rendita vitalizia immediata è applicato un onere amministrativo dell'1,25%, peraltro già ricompreso nel coefficiente di conversione mentre per ogni pagamento è previsto un costo fisso pari a 5 euro (salvo trattamenti di miglior favore di volta in volta comunicati all'Aderente).

2. Nella fase di rivalutazione della rendita (ovvero del montante disponibile nel caso l'aderente abbia optato per le prestazioni di cui ai punti d) o e) dell'Art.2), il rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata della Compagnia di Assicurazione (**rendimento netto della gestione**), sconta i costi previsti in convenzione. Precisamente, il rendimento è retrocesso (cioè riconosciuto al titolare di rendita) per il 100%, ferma la garanzia di minimo rendimento trattenuto dalla compagnia di Assicurazione pari a 90 punti base, a titolo di costo amministrativo della Gestione Separata ((salvo trattamenti di miglior favore di volta in volta comunicati all'Aderente)).

Art. 8 – Rivalutazione della rendita vitalizia immediata

1. La rendita vitalizia immediata in fase di erogazione beneficia annualmente, ad ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza di un incremento in funzione del rendimento netto della gestione, come indicato all'art. 7 comma 2.
2. Il **tasso di rivalutazione** è il frutto di una formula finanziaria pari al rendimento netto della gestione e l'ipotesi finanziaria (**tasso tecnico**) presa a riferimento per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita. Il tasso tecnico riconosciuto è pari a 0% coincidente con il tasso di rendimento minimo garantito.
3. Nel caso l'aderente abbia optato per le prestazioni di cui ai punti d) o e) dell'Art.2, il montante in vigore all'anniversario precedente viene rivalutato tenendo in considerazione le eventuali liquidazioni effettuate in corso d'anno nonché il momento in cui le stesse sono avvenute.

Art. 9 – Beneficiari

In caso di liquidazione della prestazione in una delle forme di rendita previste, vale quanto segue:

- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita vitalizia immediata, il Beneficiario risulta essere esclusivamente l'Aderente (che pertanto percepisce la rendita fintantoché è in vita)
- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita certa, i Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente nel corso del periodo in cui la rendita è certa (5 o 10 anni) sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche- designati dall'Aderente
- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita reversibile, i Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche – designati dall'Aderente
- in caso di liquidazione di prestazioni di cui ai punti d) o e) dell'Art.1, i Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dallo stesso al momento della scelta dell'opzione e acquisiscono il diritto di riscattare l'eventuale montante residuo.

Art. 10 – Decorrenza e dichiarazione di responsabilità

Il presente Documento trova applicazione da luglio 2026.

Il Fondo è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento.

ALLEGATO A - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UNA RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

Le tabelle che seguono illustrano i coefficienti di conversione necessari a determinare - per Euro 1.000 di posizione individuale maturata - la rendita vitalizia immediata annua in rate posticipate, distintamente per:

- età dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione
- rateazione di erogazione della rendita: annuale, semestrale, trimestrale e mensile.

Età rettificata alla data di conversione	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate annue posticipate	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate semestrali posticipate	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate trimestrali posticipate	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate mensili posticipate
45	0,02239	0,02226	0,02220	0,02216
46	0,02289	0,02276	0,02269	0,02265
47	0,02341	0,02327	0,02321	0,02316
48	0,02396	0,02381	0,02374	0,02369
49	0,02453	0,02438	0,02430	0,02425
50	0,02512	0,02497	0,02489	0,02483
51	0,02575	0,02558	0,02550	0,02545
52	0,02641	0,02623	0,02614	0,02609
53	0,02709	0,02691	0,02682	0,02676
54	0,02782	0,02762	0,02753	0,02746
55	0,02858	0,02837	0,02827	0,02820
56	0,02938	0,02916	0,02905	0,02898
57	0,03022	0,02999	0,02988	0,02980
58	0,03111	0,03087	0,03075	0,03067
59	0,03206	0,03180	0,03167	0,03159
60	0,03306	0,03279	0,03265	0,03256
61	0,03413	0,03383	0,03369	0,03359
62	0,03526	0,03495	0,03479	0,03469
63	0,03646	0,03613	0,03596	0,03585
64	0,03774	0,03739	0,03721	0,03709
65	0,03911	0,03873	0,03854	0,03842
66	0,04058	0,04017	0,03997	0,03983
67	0,04216	0,04172	0,04150	0,04135
68	0,04386	0,04338	0,04314	0,04299
69	0,04570	0,04518	0,04492	0,04475
70	0,04768	0,04711	0,04683	0,04665
71	0,04983	0,04921	0,04891	0,04871
72	0,05217	0,05149	0,05116	0,05094
73	0,05471	0,05396	0,05360	0,05336

Il coefficiente da utilizzare è quello sopraindicato relativo all'età rettificata dell'Aderente.

Per età rettificata si intende l'età compiuta dall'Aderente alla data di inizio erogazione così modificata:

- aumentata di un anno, se dal suo ultimo compleanno sono già trascorsi sei mesi;
- aumentata o diminuita del numero di anni che, nella tabella sottostante, corrisponde al suo anno di nascita (la tavola demografica adottata dalla Compagnia richiede la rettifica dell'età dell'Aderente invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica, in anni, corrispondente all'anno di nascita):

Anno di nascita	Correzione età
fino al 1907	+ 7
dal 1908 al 1917	+ 6
dal 1918 al 1921	+ 5
dal 1922 al 1927	+ 4
dal 1928 al 1938	+ 3
dal 1939 al 1947	+ 2
dal 1948 al 1957	+ 1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	- 1
dal 1978 al 1989	- 2
dal 1990 al 2001	- 3
dal 2002 al 2014	- 4
dal 2015 al 2020	- 5
oltre il 2021	- 6